



Atto costitutivo

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

DIVINE HARMONY

L'anno 2024 il mese di MAGGIO il giorno 14 in NAPOLI (NA) (indicare Comune e Provincia), presso la sede legale dell'associazione di promozione sociale "DIVINE HARMONY" in via ABATE MIMICHINI, N. 3 sono presenti i seguenti signori:

1. MANTICE MARINELLA nato a COLLE VAL D'ELSA (SI) il 09/07/1966 residente a NAPOLI cap 80136 in via VICO TRONE N°2 codice fiscale MNTMNL66L49C847Y.
2. ASCOLESE NUNZIO FRANCESCO nato a STRIANO (NA) il 29/07/1957 residente a NAPOLI cap 80136 in via VICO TRONE N°2 codice fiscale SCLNZF57L291978F.
3. MANTICE GIOVANNI nato a NAPOLI (NA) il 06/08/1961 residente a MERCOGLIANO (AV) cap 83013 in via TORELLUCCI N° 19 codice fiscale MNTGNN61M06F839Z.
4. ASCOLESE ILENIA nato a NAPOLI (NA) il 08/07/2005 residente a NAPOLI cap 80136 in via VICO TRONE N°2 codice fiscale SCLLNIO5L48F839I.
5. MANTICE MARIA nato a NAPOLI (NA) il 23/07/1973 residente a NAPOLI (NA) cap 80137 in via MACEDONIO MELLONI N°45 codice fiscale MNTMRA73L63F839U.
6. CHIARA TUBIA nato a NAPOLI (NA) il 22/04/1982 residente a SAN DONA' DI PIAVE cap 30027 in via GUGLIELMO MARCONI N°15 codice fiscale TBUCHR82D62H823L.
7. CANDITONE VALENTINA nato a NAPOLI (NA) il 18/06/1969 residente a MUGNANO DI NAPOLI cap 80018 in via 1° TRAVERSA CESARE PAVESE N° 24 codice fiscale CNDVNT79H58F839S.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra. MANTRICE MARINELLA il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. MANTRICE GIOVANNI quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, (in numero non inferiore a sette) ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, avente la seguente denominazione "DIVINE HARMONY". L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o successivamente nel RUNTS.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in via ABATE MIMICHINI N. 3, in NAPOLI;

ART. 3

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri:

- 
- a) interventi e prestazioni sanitarie;
 - b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

ART.4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore ,attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 6

L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 7

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da (5) membri e nominano a farne parte i signori:

1. MARINELLA MANTICE, codice fiscale MNTMNL66L49C847Y;
2. NUNZIO FRANCESCO ASCOLESE, codice fiscale SCLNZF57L291978F;
3. GIOVANNI MANTICE, codice fiscale MNTGNN61M06F839Z;
4. ILENIA ASCOLESE, codice fiscale SCLLNIO5L48F839I;
5. CHIARA TUBIA, codice fiscale TBUCHR82D62H823L.

A presidente viene eletto la Signora MARINELLA MANTICE.

Per le altre cariche vengono eletti:

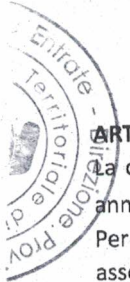
Sig. NUNZIO FRANCESCO ASCOLESE (Vicepresidente);

Sig. GIOVANNI MANTICE (Segretario);

Sig. ILENIA ASCOLESE (Consigliere);

Sig. CHIARA TUBIA (Consigliere).

Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 4 anni.



ART. 8

La quota di iscrizione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 202_, ai sensi dell'art.7 dello Statuto allegato nell'importo di euro 30 (€ __,00).

Per gli anni successivi al 202_ in avanti l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera assembleare in conformità al disposto del citato statuto.

Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

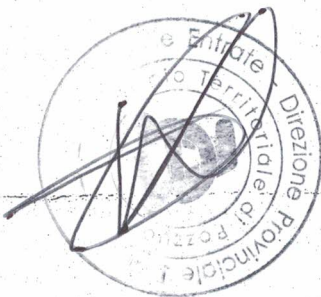
Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2024.

È parte integrale del presente atto lo statuto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Marinella Montecce
Presidente
Anna Maria
Ilana Ascolani
Roberta Medici
Roberta



ATTO REGISTRATO IL 15/07/2024

SERIE 3 N. 522

Importo versato € 248,00 in data 02/06/2024

Firma su delega
del Direttore Provinciale
giusta disp. di serv. n° 26/24

Associazione di Promozione Sociale APS

Via

Art. 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

È costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore, l'Associazione non riconosciuta, "DIVINE HARMONY APS". L'Associazione ha sede legale in NAPOLI, in via ABATE MIMICHINI, N. 3.

Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie e può essere modificata la sede legale senza necessità di modifica del presente statuto se tale modifica avviene all'interno dello stesso Comune di Pordenone. L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - NATURA - SCOPI

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui l'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare l'Associazione ha per scopo la promozione e la diffusione delle discipline olistiche orientate verso lo sviluppo biofisico, psichico, estetico e spirituale dell'individuo, al fine di favorire, da protagonista, il miglioramento delle condizioni di vita dell'essere umano e della sua maturazione interiore ed esteriore. Tutto ciò per mezzo delle discipline bio-psichiche, psicosomatiche e filosofiche, sia nella pratica diretta che negli aspetti tecnici, formativi e di studio, di ricerca, di direzione, nei movimenti culturali ed artistici.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Per raggiungere il proprio scopo l'associazione potrà:

- organizzare corsi, incontri, conferenze, seminari, convegni, mostre, premi, manifestazioni, feste sociali e simili;
- gestire ogni forma di attività culturale, ricreativa, e didattica;
- assegnare borse di studio di varia natura e forma per favorire gli scopi di cui al precedente punto l);
- mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'associazione è sorta;

- realizzare materiale editoriale, audiovisivo, artistico, grafico attinenti al proprio scopo.

A tal fine l'associazione potrà stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle per cui l'associazione è nata. Inoltre, in occasione di feste, di celebrazioni, di ricorrenze, di giornate ed eventi particolari, di campagne di sensibilizzazioni, l'associazione potrà occasionalmente effettuare raccolte pubbliche di fondi.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti, previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo al consiglio direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Art. 3 - PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo; da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche; dagli avanzi netti di gestione.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione e quote associative;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- donazioni da terzi;
- proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti, come i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 117/17 e il consiglio nazionale del terzo settore.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o dalle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce l'importo della quota sociale. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione il versamento di contributi ulteriori rispetto a quelli annuali, che comunque devono intendersi a fondo perduto; pertanto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, di conseguenza, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 4 – ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTI

L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno successivo. Entro il 30 aprile di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione della bozza di rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente che dovrà poi essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 maggio.

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dall'assemblea entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro unico Nazionale del Terzo settore.

I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 5 - AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione stessa, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 - SOCI

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 2.

Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso o eventuali provvedimenti di espulsione.

Sono soci dell'associazione:

- i soci fondatori;

- i soci ordinari;

Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; hanno gli stessi diritti e obblighi previsti dai soci aderenti.

Sono soci ordinari dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza e che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

L'Associazione garantisce uguaglianza di diritti e doveri tra i soci ordinari e fondatori. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in

relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti i cittadini che ne facciano pertanto richiesta, dichiarando di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. La domanda di ammissione va presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione per iscritto tramite apposito modello e va approvata dal Presidente, o dal Vicepresidente, ma deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo in apposita assemblea. La ratifica del consiglio conferisce la qualifica di socio a partire dal giorno successivo all'assemblea di approvazione della domanda, con il conseguente insorgere dei diritti e doveri connessi. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio entro 60 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Inoltre tutti i Soci hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b) di essere eletti alle cariche direttive;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- d) a ricevere la Tessera di Socio dell'associazione;
- e) a frequentare i locali dell'associazione;
- f) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- g) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al C.D. che provvederà a convocare in sede il richiedente nel termine di 30 giorni.

La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al presente statuto.

La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) morosità nel pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal consiglio direttivo;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari;
- c) danni morali o materiali all'Associazione;
- d) comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo. Il socio verrà tempestivamente informato dell'espulsione tramite comunicazione scritta (anche via telematica). E' ammesso il ricorso all'espulsione da parte del socio entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci dell'associazione;

- Il Consiglio Direttivo;

- Il Collegio dei Revisori dei conti;

- L'Organo di controllo

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 8 - ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea è sovrana ed è formata da tutti i soci fondatori e ordinari nella quale i soci hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi soci. L'assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria o straordinaria deve avvenire tramite idonea comunicazione individuale, da affiggere all'albo sociale e con la pubblicazione sul sito web dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci anche per via telematica.

Trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, la stessa è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza di voti presenti.

Per le modifiche al presente statuto occorre la presenza di tre quarti degli aventi diritto di voto, che poi decideranno a maggioranza.

Per lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati.

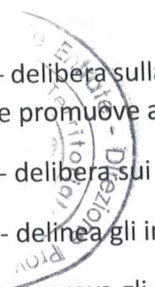
L'Assemblea è presieduta dal Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese validamente a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. Qualora la convocazione dell'assemblea sia richiesta dai soci, gli stessi devono presentare domanda al Presidente proponendo l'ordine del giorno.

In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- approva il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

- provvede alla nomina e alla revoca dei membri degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- 
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti di esclusione emanati dal Consiglio Direttivo;
 - delinea gli indirizzi generali delle attività dell'associazione;
 - approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sull'utilizzo dell'avanzo di gestione;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modifiche al presente statuto (ex art. 21 c. 2 del C.C.) ;
 - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c.3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario, che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea.

La maggioranza dei Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate, si applica l'Art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Esso potrà riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno, o qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'associazione.

Tra l'altro, il Consiglio Direttivo:

- promuove le attività dell'associazione;
- predispone il rendiconto consuntivo e la relazione annuale sull'attività da svolgere, che saranno poi sottoposti all'assemblea dei soci;
- propone modifiche statutarie;
- stabilisce la data dell'assemblea ordinaria dei soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convoca l'assemblea straordinaria dei soci

ogni qualvolta lo reputi necessario;

- dà esecuzione alle delibere dell'assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predispone, se vi è il caso, i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per l'ordinamento dell'attività sociale da sottoporre poi alla ratifica dell'assemblea dei soci;
- amministra il patrimonio sociale, gestisce l'associazione e decide su tutte le questioni sociali che non siano competenza dell'assemblea;
- stabilisce la quota sociale annuale;
- delibera sulle richieste di adesione e esclusione dei soci all'associazione.

Le dimissioni della metà più uno dei componenti del consiglio direttivo comportano la decadenza di tutto lo stesso consiglio e la convocazione dell'assemblea per le nuove elezioni dovrà effettuarsi al massimo entro i successivi 30 giorni. Rimane in carica solo il presidente o, se manca, il vice presidente per l'ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel R.U.N.T.S. o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 - PRESIDENTE

Al Presidente dell'associazione spetta la legale rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'associazione; Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci;
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 11 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 - SEGRETARIO - TESORIERE

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Il Segretario, inoltre, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e il libro degli aderenti all'associazione. Il Segretario tiene la gestione della cassa dell'associazione.

Art. 13 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni previste dall' Art. 30 c. 2 del D. Lgs. N. 117/2017, L'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Art. 15 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni previste dall' Art. 31 c. 1 del D. Lgs. N. 117/2017, L'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 16 - LIBRI VERBALI

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17.c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'associazione dovrà tenere:

- il libro dei soci
- il libro dei volontari
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali

Art. 17 - SCIoglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalle leggi in vigore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, gli utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri



componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità dando luogo ad un arbitrato rituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti e in mancanza di accordo sulla sua nomina, vi provvederà su richiesta delle parti il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione del Tribunale di Napoli.

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme del Codice Civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle altre normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto in

Mario Alberto Montecchi
Roma Ascolane

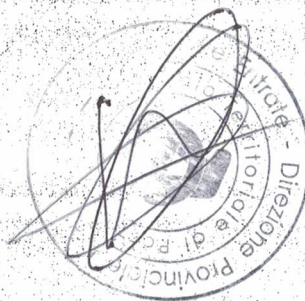
Luca Ascoli

Nadia Maria

Franco Tosi

Roberto

Roberto



ATTO REGISTRATO IL 15/07/2024

SERIE 3 N. 522

Importo versato € 248,00 in data 02/06/2024

Firma su delega
del Direttore Provinciale
giusta disp. di serv. n° 26124